COMUNE di BOLTIERE
Via Don Giulio Carminati, 2 – 24040 Boltiere (BG)
P.IVA 01005700164 - C.F. 84002910168
Tel. 035.806161 – PEC: comune.boltiere@postecert.it

RICHIESTA DI COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI COMUNALI

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____n. _____

codice fiscale _____ tel. _____

indirizzo di posta elettronica _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

in qualità di _____

della società/ente/associazione _____

codice fiscale / P. Iva _____

con domicilio fiscale in _____ via _____

indirizzo di posta elettronica _____

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

COMUNICA

di avvalersi della compensazione tra i seguenti tributi:

QUADRO A- IMPORTI DOVUTI/VERSATI DEL CONTRIBUENTE DISTINTI PER TIPOLOGIA DI TRIBUTO:				
TRIBUTO	**ANNUALITA'**	**DATA VERSAMENTO**	**IMPORTO DOVUTO**	**IMPORTO VERSATO**
			€	**€**
			€	**€**
			€	**€**
			€	**€**
TOTALE IMPORTO			**€**	**€**

di compensare l'eccedenza di cui sopra:

☐ non versando

☐ versando parzialmente (€ _____ anziche' € _____)

il seguente tributo:

☐ I.M.U. ☐ TA.R.I. ☐ TA.S.I.

PER L'ANNO / IL PERIODO DI IMPOSTA: _____

Luogo e data _____ _____

(FIRMA)

COMUNE di BOLTIERE
Via Don Giulio Carminati, 2 – 24040 Boltiere (BG)
P.IVA 01005700164 - C.F. 84002910168
Tel. 035.806161 – PEC: comune.boltiere@postecert.it

Allegati:

☐ fotocopia di n. _____ modelli F24 attestanti l'avvenuto versamento;

Estratto del Regolamento Comunale

Art. 61
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. È ammessa la compensazione nell'ambito del medesimo tributo
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.